

## **II - NORME DI ATTUAZIONE**

## **Art. 1 Base legale**

Il presente decreto attua le seguenti norme federali e cantonali:

- art. 7 cpv. 4 della Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP) del 20 giugno 1986;
- art. 4<sup>ter</sup> dell'Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP) del 29 febbraio 1988;
- art. 14 cpv. 2 della Legge federale sulle foreste (LFo) del 4 ottobre 1991;
- art. 18 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966;
- art. 14 dell'Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1991;
- art. 24 della Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC) dell'11 dicembre 1990;
- art. 6a del Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RLCC) dell'11 luglio 2006.

## **Art. 2 Componenti**

Il decreto si compone dei seguenti documenti vincolanti:

- I. Rapporto esplicativo.
- II. Norme d'attuazione.
- III. Inventario, composto da:
  - rappresentazione cartografica dei singoli perimetri;
  - specie prioritarie da tutelare;
  - misure e periodi a tutela dei mammiferi e degli uccelli selvatici.

## **Art. 3 Scopo delle zone di tranquillità**

Le zone di tranquillità hanno lo scopo di proteggere i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi antropici, in particolare durante i periodi più critici dell'anno.

## **Art. 4 Tipologia di zone di tranquillità**

Si distinguono due tipologie di zone di tranquillità:

- a) Zone di tranquillità dove le prescrizioni sono vincolanti (indicate in rosso nelle rappresentazioni cartografiche).
- b) Zone di tranquillità dove le prescrizioni sono raccomandate (indicate in giallo nelle rappresentazioni cartografiche).

## **Art. 5 Durata e modifiche**

<sup>1</sup>Le zone di tranquillità sono istituite per una durata di 5 anni rinnovabili.

<sup>2</sup>Resta riservata la possibilità di modificarle o abolirle così come di crearne delle nuove in caso di cambiamento delle circostanze.

## **Art. 6 Segnaletica**

Le zone di tranquillità sono segnalate in loco con cartelli informativi e/o segnaletici posizionati lungo le principali vie d'accesso.

## **Art. 7 Prescrizioni**

<sup>1</sup>All'interno delle zone di tranquillità ognuno è tenuto ad un comportamento che eviti ogni forma di disturbo non necessaria.

<sup>2</sup>Per ogni zona fanno stato le misure e i periodi di tutela indicati nell'inventario.

<sup>3</sup>Per le zone n. 15, 16, 17, 18 e 19 che prevedono il divieto di nuove vie d'arrampicata è determinante la situazione descritta nella Guida d'arrampicata Ticino e Moesano (G. Cugini, ed. CAS, 2013). Nuove vie d'arrampicata aperte dopo il 2013 devono essere sottoposte all'Ufficio della natura e del paesaggio per una valutazione della loro compatibilità con gli aspetti naturalistici e se conflittuali, smantellate.

<sup>4</sup>Gli itinerari sciescursionistici sono quelli riportati sulla carta degli sport sulla neve 1:50'000 e sulla carta nazionale Swisstopo in scala 1:50'000. Nel periodo invernale è autorizzato un corridoio di 200 m ai lati dell'itinerario (100 m per lato).

## **Art. 8 Attività ammesse**

Nelle zone di tranquillità sono in ogni caso ammesse le seguenti attività:

- gestione agricola e forestale;
- manutenzione di biotopi;
- azioni di salvataggio;
- controlli di polizia;
- accesso a immobili abitativi;
- manutenzione di sentieri e vie d'arrampicata esistenti, nel rispetto dei periodi di protezione.

## **Art. 9 Autorizzazioni eccezionali**

L'Ufficio della caccia e della pesca è competente per rilasciare autorizzazioni eccezionali per attività d'interesse pubblico in deroga alle misure previste fissandone termini e condizioni.

## **Art. 10 Vigilanza**

La vigilanza è affidata agli agenti della polizia della caccia, i quali possono avvalersi della collaborazione degli agenti della polizia comunale, del personale forestale cantonale e delle guardie della natura.

## **Art. 11 Contravvenzioni**

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola le disposizioni indicate nel presente decreto è punito con una multa giusta gli art. 41 e segg. LCC.

Bellinzona, 11 febbraio 2020